

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI)

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 17/06/2021

N. di Reg. 6/2021

N. di prot. gen. n.211 del 17/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA “PEF 2021 UNITARIO” PER COMUNI EX CONSORZIO BACINO PD1.

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 17 (diciassette) del mese di giugno alle ore 16:40 presso la Sala riunioni di “Villa Rina” Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 172/2021 del 10.06.2021, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	A	Lusiana Conco	9	A	Santa Giustina in Colle	12	A
Bassano del Grappa	74	A	Marostica	24	A	Saonara	17	A
Borgoricco	15	A	Massanzago	10	A	Schiavon	5	A
Cadoneghe	28	A	Mestrino	19	A	Selvazzano Dentro	38	A
Campodarsego	24	P	Montebelluna Terme	19	A	Solagna	3	A
Campodorno	5	P	Mussolente	13	A	Teolo	15	A
Camposampiero	21	P	Nove	9	A	Tezze sul Brenta	22	A
Campo San Martino	10	P	Noventa Padovana	19	A	Tombolo	14	A
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	A	Torreglia	11	A
Cartigliano	7	P	Piazzola sul Brenta	19	A	Trebasleghe	22	A
Cassola	24	P	Piombino Dese	16	A	Valbrenta	9	A
Cervarese Santa Croce	10	P	Pove del Grappa	5	A	Veggiano	8	A
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	A	Vigodarzere	22	A
Colceresa	11	P	Roana	7	A	Vigonza	38	A
Curtarolo	12	P	Romano d'Ezzelino	25	A	Villa del Conte	10	A
Enego	3	A	Rosà	24	A	Villafraanca Padovana	17	A
Fontanafredda	14	P	Rossano Veneto	14	A	Villanova di Camposampiero	10	A
Fozz	1	A	Rotzo	1	A			
Galleria Veneta	12	P	Rovolon	8	A			
Gallio	4	A	Rubano	27	A			
Galzignano Terme	8	A	Saccolongo	9	A			
Gazzo	7	P	San Giorgio delle Pertiche	17	A			
Grantorto	8	A	San Giorgio in Bosco	11	A			
Limena	13	A	San Martino di Lupatari	23	A			
Loreggia	13	A	San Pietro in Gu	8	P			
PRESENTI			SU TOTALE			QUORUM		
ENTI	40		67			35		
MILLESIMI	632		1.000			501		

Presiede la seduta la Dott.ssa Antonella Argenti, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea di Bacino e verbalizza la Dott.ssa Giuseppina Cristofani, Direttore f.f. del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”.

Scrutatori: Pierobon Luca (Sindaco del comune di Cittadella) – Doni Sabrina (Sindaco del comune di Rubano) – Matteo Mozzo (Sindaco del comune di Marostica).

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.9 - allegati vari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

Publicata nelle forme di legge

L'ASSEMBLEA DI BACINO
DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;
- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- con deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, è stato approvato lo schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;
- con nota n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"» afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell'08.11.2018;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”, nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

- l’art. 3-bis del D.L. 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le “*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]*”;

- la Legge della Regione Veneto n. 52/2012 recante “*Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191*”, ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

RICORDATO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l’art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui all’articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell’allegato A della Deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati tra i Bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale l’ambito territoriale ottimale Brenta;

DATO ATTO che i 26 Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Brenta erano già aderenti al preesistente “Consorzio Bacino di Padova 1” e precisamente: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarzego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu’, Santa

RICHIAMATO l'art. 5 "Disposizioni transitorie" della L.R. 31.12.2012, n. 52, il quale, ai commi 5 e seguenti, dispone:

- comma 5. I consigli di bacino di cui all'articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.
- Comma 6. Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. (omissi) ui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive

DATO atto che con Delibera di Assemblea n. 14 del 22/12/2021 è stato avviato il processo di liquidazione del Consorzio Bacino di Padova 1 ai sensi dell'art. 5 della L.R.52/2012 mediante approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione Patrimoniale ed economica elaborato dal commissario liquidatore "piano di ricognizione e liquidazione della situazione economica e Patrimoniale del Consorzio Bacino Padova uno",

RICORDATO che:

- la L. 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utente, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, e in particolare, l'articolo 1 di tale legge:

- *al comma 654, stabilisce che: "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";*
- *al comma 668, riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

ASSUNTO CHE:

- con Delibera Assemblea del Consorzio n° 7 del 04 dicembre 2007 vennero attribuite all'Ente di Bacino le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani ed individuata ETRA S.p.A. quale gestore del ciclo integrato dei rifiuti, giusto contratto di servizio sottoscritto con Etra S.p.A. in data 8 febbraio 2008, e successivo contratto del 10 giugno 2015 che conferma ETRA S.p.A. come Soggetto Gestore "in house providing" di tutti i servizi di pubblica utilità relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2033, servizi pubblici integrati di asporto dei rifiuti speciali anche pericolosi e i servizi complementari/accessori, risolutivamente condizionato all'eventualità che entro tale periodo subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi la competente Autorità d'Ambito (Consiglio di Bacino), a norma di legge;

- nel territorio del Consorzio Bacino di Padova Uno è stata implementata in via sperimentale sin dal 2005 un sistema di tariffazione puntuale, confermata con delibera n. 8 del 12 maggio 2014, successivamente modificata con le delibere n. 2 e 3 del 13 marzo 2015 con le quali si decide ed

approva l'applicazione della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, ai sensi del citato comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani nel territorio dei 26 Comuni consorziati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2003;

RITENUTO conseguentemente di dare continuità all'intervenuto subentro proponendo all'assemblea d'ambito di individuare un unico sub ambito tariffario per tutti i comuni appartenenti all'ex Bacino PD1;

CONSIDERATO CHE:

- la L. 205/2017, all' art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA, di seguito anche Autorità) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e della attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;
- l'Autorità, con la deliberazione 443/2019/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio (2020-2021);

RILEVATO CHE con tale deliberazione sono stati tra l'altro previsti:

- una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, il cui perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- con riferimento alle entrate tariffarie, il limite di crescita delle entrate in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela degli utenti:
 - inserendo tra i costi operativi riconosciuti una componente prospettica che consenta di valorizzare il livello di qualità raggiunto dai gestori più efficienti, favorendo il conseguimento di obiettivi di miglioramento;
 - prevedendo la possibilità di presentare all'Autorità, da parte dell'Ente territorialmente competente, specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
- con riferimento alla copertura dei costi efficienti:
 - nel caso di tariffa corrispettiva, che qui rileva, il riconoscimento dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili per i quali il Gestore dimostri di aver esaurito senza successo tutte le azioni giudiziarie per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore per la parte non coperta dal fondo svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
 - la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, nel caso di tariffa corrispettiva, che non può eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali;
 - l'esclusione dell'IVA detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti e, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, in caso di IVA indetraibile, l'obbligo di darne separata evidenza nel PEF (Piano Economico Finanziario);
 - che la componente a copertura degli ammortamenti sia determinata in relazione alla durata tecnico-economica degli asset;

DATO ATTO che ARERA ha, altresì, previsto di modulare gradualmente la tariffa relativa alle annualità 2020 e 2021, confermando i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la tutela degli utenti e il rispetto dell'efficienza del sistema posto dalla legge 205/2017 e, al contempo, introducendo:

- misure di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019, differenziate in relazione all'efficienza relativa del Gestore rispetto al benchmark di riferimento di costo unitario e del livello di qualità del servizio, lasciando in capo all'Ente territorialmente competente la valorizzazione della specifica componente di gradualità nell'ambito dell'intervallo di valori definiti dall'Autorità;
- la possibilità di recuperare le componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019 su un arco di tempo pluriennale al fine di rafforzare ulteriormente l'elemento di gradualità;

RICORDATO infine che ARERA ha disciplinato la procedura di approvazione del PEF e della TARI (tributo e corrispettivo), richiedendo,

- che il piano, debba essere predisposto da parte del Gestore affidatario e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;
- il Gestore predisponga il PEF "grezzo" che deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati da parte dell'Ente territorialmente competente, in particolare da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

RISCONTRATO, quindi, che il Gestore ETRA spa, per quanto di competenza, ha predisposto la documentazione di Piano Economico Finanziario (di seguito anche PEF) per l'anno 2021 secondo le prescrizioni MTR per il primo periodo regolatorio (2020-2021) inviandola a questo Consiglio con nota acquisita al prot. N.150 del 28.05.2021;

VISTA, dunque, la documentazione definitiva di PEF Grezzo per l'anno 2021 predisposta dal Gestore ETRA S.p.A. così composta:

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante per ciascuno dei 26 comuni, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- Relazione del Gestore ETRA S.p.A. che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- PEF Grezzo 2021 – Tabella;

RICORDATO che con delibera n.4 del 01/3/2021 il Comitato Istituzionale ha approvato, nelle more della liquidazione del Consorzio per lo smaltimento dei RSU Ente di Bacino Padova 2 e conseguente trasferimento dei relativi rapporti di lavoro, l'utilizzo in assegnazione temporanea part-

time di una risorsa del suo organico, dott. Pietro Baroni, per la copertura di mansioni inerenti l'attività tecnica istituzionale;

ASSUNTO che detta professionalità è, dotata della necessaria competenza e degli adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore ETRA S.p.A., per l'attività di validazione del PEF 2021, e ha fornito le istruzioni operative per finalizzare la medesima;

RILEVATO, che la fase di validazione si è conclusa favorevolmente con la verifica della congruità e coerenza dei dati dichiarati dal Gestore ETRA spa nel PEF Grezzo 2021 con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, giusta relazione di validazione in data 28.05.2021 a firma del dr. Pietro Baroni assunto al prot. n.167 del 28.05.2021 (Allegato 3);

CONSIDERATO, dunque, che successivamente alla validazione ai sensi del citato art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF si è provveduto:

- a determinare i parametri previsti dal MTR, operandone la scelta nell'ambito dell'intervallo di valori definiti dall'Autorità, come meglio descritto nella predisposta Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2021;
- e, in conformità, ad integrare il suddetto PEF Grezzo 2021 per addivenire al PEF definitivo;

RICORDATO che con Delibera del Comitato Istituzionale n. 7 del 31/05/2021 il Comitato Istituzionale dell'Ente:

- ha fatto propria la proposta "PEF-2021 unitario" per l'ambito tariffario sovracomunale costituito dai Comuni ex consorzio Bacino PD1 come depositata agli atti;
- ha stabilito di renderla disponibile a tutti i comuni interessati, che possono presentare osservazioni entro 15 giorni;
- ha dato atto che sussistono i presupposti per l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea;

DATO ATTO che con nota del 1/06/2021 è stato reso disponibile a tutti i Comuni il PEF unitario 2021 nella formulazione grezza e definitiva corredata dalla validazione a firma del Dott. Pietro Baroni;

RICORDATO che con nota prot. 165 del 3/06/2021 è stato avviato un percorso partecipativo per i soli comuni dell'Ex Bacino PD 1 al fine di raccogliere osservazioni e assistere tecnicamente i medesimi: attività che ha trovato compimento mediante appuntamento su richiesta dei singoli Comuni svolti nelle giornate del 10 e del 11 giugno;

CONSIDERATO che:

- accelerare il raggiungimento della piena operatività dei Consigli di Bacino mediante assunzioni delle competenze proprie, seppur per un sub ambito territoriale, è premessa imprescindibile per attuare una graduale convergenza tariffaria che tutti i comuni dovranno affrontare nella prospettiva di una tariffa unica su scala d'ambito.
- aver attivato questa opzione già dal corrente 2021, con uno sforzo organizzativo non trascurabile per un Ente appena costituito, consente di mantenere su livelli significativamente più contenuti gli aumenti per quei Comuni che per ragioni storiche e con l'avvento del Metodo tariffario rifiuti di ARERA sono più lontani dalla copertura integrale dei costi.

RITENUTO conseguentemente di adottare conseguentemente lo schema regolatorio ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/IDR composto dai documenti di cui sopra;

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell’art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l’esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	40	40	0	0	35
MILLESIMI	632	632	0	0	501

DELIBERA

1. di dare atto che in data 28/05/2021 è stata depositata agli atti la proposta del Gestore di PEF-2021 unitario” per l’ambito tariffario sovracomunale che comprende i Comuni ex consorzio Bacino PD1 così costituita:
 - Appendice 1 - PEF 2021 - Tabella;
 - Appendice 2 - Relazione di accompagnamento del Gestore ETRA S.p.A.;
 - Appendice 3 - Dichiarazione di veridicità;
2. di prendere atto della validazione del PEF unitario elaborato dal Gestore effettuata dagli uffici del Consiglio di bacino;
3. di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF comprensiva del capitolo 4 (valutazioni dell'Ente territorialmente competente) e in particolare la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR, allegata al presente Provvedimento;
4. di adottare il “PEF-2021 unitario” per l’ambito tariffario costituito dai Comuni ex consorzio Bacino PD1, conseguente all’applicazione dei parametri e dei coefficienti illustrati nella suddetta Relazione, costituito da tutti i suddetti allegati e dall’Appendice 1 al MTR;

5. di trasmettere Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per la competente approvazione, i risultati dell'applicazione del MTR per il sub ambito tariffario "Ex PD1" mediante accreditamento online dei dati e delle informazioni nel Portale all'uopo predisposto;
6. di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente Deliberazione e relativi allegati all'ARERA;
7. di dare mandato al Direttore di trasmettere la presente Deliberazione e relativi allegati al Gestore del Servizio Integrato rifiuti ETRA spa per gli adempimenti di propria competenza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 17.06.2021

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI
(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 17.06.2021

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI
(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	40	40	0	0	35
MILLESIMI	632	632	0	0	501

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012
Sede: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
C.F.: 91051960242
Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

PEF 2021

Ambito tariffario “ex-Padova 1”

(Comuni di Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo Padovano, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR)

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF.....	3
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	3
	2.2 Altre informazioni rilevanti.....	3
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	4
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali.....	4
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	4
	3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	5
	4.1 Attività di validazione svolta	5
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
	4.3 Costi operativi incentivanti	6
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
	4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019	7
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	8
	4.7 Quota dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	8
	4.8 Scelta degli ulteriori parametri.....	8

1 Premessa

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione 443/2019/R/RIF e successive modifiche e integrazioni) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve trasmettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

Con deliberazione n. 14 del 22.12.2020 il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" ha preso atto della deliberazione del Commissario liquidatore del Consorzio Bacino di Padova Uno n. 11 del 16.12.2020 avente ad oggetto la "Ricognizione dei contratti ed impegni in essere, dello stato patrimoniale ed economico del Consorzio Bacino di Padova Uno" e ha approvato il "Piano di ricognizione e liquidazione della situazione economica e patrimoniale del Consorzio Bacino di Padova Uno". Di conseguenza il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" è subentrato in tutti i rapporti giuridici in essere del soppresso ente di bacino, anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, con l'approvazione del Piano di ricognizione il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" ha accettato il trasferimento della titolarità del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani sottoscritto con ETRA S.p.A in data 8.02.2008, della durata di 15 anni a decorrere dal 1.01.2008, e del successivo contratto del 10.06.2015 che conferma ETRA S.p.A. come soggetto gestore *in house providing* dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al 31.12.2033, per tutti i 26 Comuni dell'ex-bacino Padova I.

Si evidenzia che il contratto di affidamento *in house providing* con la società ETRA S.p.A. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei 26 Comuni prevede anche la gestione della tariffa corrispettiva.

Nel 2020 il Consorzio di Bacino "Padova I", con la Delibera commissariale n. 6 del 30.09.2020, ha approvato il PEF 2020 e determinato le tariffe da applicare agli utenti dei 26 Comuni.

Il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", che è costituito e parzialmente operativo, in considerazione di quanto sopra espresso, nel territorio dei Comuni dell'ex Padova I è l'Ente territorialmente competente ai fini dell'approvazione del PEF 2021.

Considerato che la L.R.V. n. 52 del 2012, all'art. 3, comma 1, prevede come finalità dei consigli di bacino quella di "favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale" e che nel sub-ambito dell'ex-Padova I vi è già un unico contratto di affidamento, il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" ha valutato opportuno chiedere al soggetto gestore di formulare un unico Piano economico finanziario per l'intero ambito "ex Padova I". In questo modo l'ex-Padova I costituisce il primo ambito tariffario sovracomunale definito nel territorio del bacino.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR ed è coordinata con la Relazione di accompagnamento predisposta dal gestore ETRA spa (allegato 1), per i servizi di sua competenza, ma soprattutto ha lo scopo di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'ente territorialmente competente.

La suddetta Relazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La Relazione include la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1) per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

Si precisa che la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è attivata e quindi non è stata considerata tra le attività di gestione dei rifiuti urbani.

Nel PEF 2021 non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto non si intende coprire i relativi costi con le tariffe.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1), nel quale il gestore dichiara: *"Etra Spa dichiara di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale. Etra Spa dichiara di non avere ricorsi pendenti. Non risultano sentenze passate in giudicato."*

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1).

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1).

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1).

3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale del PEF prima di procedere al calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, per un valore di € 136.871;
- le entrate per attività di recupero evasione, che quest'anno l'emergenza Covid-19 ha di fatto sospeso, non sono previste.

Complessivamente le detrazioni al PEF ammontano a € 136.871.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Gli uffici del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, come da comunicazione del 28/05/2021, hanno verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio 2017 e 2019 e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili ai Comuni dell’ambito tariffario.

Inoltre, si è verificato che la scelta dei *driver* dei “costi comuni” fossero coerenti con quelli scelti per il servizio idrico e già passati al vaglio dell’Arera. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i *driver* di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tra i vari Comuni che usufruiscono del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pur nelle difficoltà determinate dall’implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, il Consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti” ha verificato che i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali e che la loro elaborazione risponde ai criteri dettati dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

In considerazione del buon livello di efficacia e di efficienza del gestore, per il **coefficiente di recupero di produttività X_a** è stato assegnato un valore pari a **0,1%** per il 2021.

Per questa scelta si è tenuto conto anche del fatto che il costo complessivo risulta ampiamente inferiore al fabbisogno standard. Se i fabbisogni standard per l’insieme dei Comuni dell’ex Padova 1 indicano un costo di € 301,52 a tonnellata di rifiuto urbano prodotto, con il PEF 2021 risulta un costo unitario di € 260,92 a tonnellata.

In considerazione del fatto che nel 2021 si è attivato il Consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti” come organismo di regolazione locale, in particolare per il sub-ambito territoriale dell’ex Padova 1 e che per questo sono state previste modifiche onerose al PEF di questo ambito tariffario alla voce COI^{EXP}_{TF} , si è ritenuto di prevedere un valore per il **coefficiente per le modifiche al perimetro gestionali (PG_a)** pari al **0,24%**.

Visto che per il 2021 non sono state previste modifiche onerose per iniziative tese al miglioramento della qualità dei servizi erogati agli utenti, non si è previsto un valore per il **coefficiente per il miglioramento della qualità delle prestazioni (QL_a)**.

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato calcolato al **1,84%**.

4.3 Costi operativi incentivanti

Come riportato nella Relazione del gestore, nella voce COI^{EXP}_{TF} sono stati inseriti € 240.897 di costi emergenti per il contributo dovuto dai Comuni dell'ex-Padova 1 al Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", destinato a coprirne i costi di funzionamento.

Nella stessa voce sono stati inseriti in detrazione i costi riportati alla voce CO_{AL} per il finanziamento del Consorzio di bacino Padova 1, costi presenti nella contabilità 2019 ma non più previsti per il 2021.

Il risultato netto è di € 61.514, pari allo 0,24% rispetto al valore complessivo dei PEF 2020 e detta percentuale viene valorizzata come coefficiente per la modifica del perimetro gestionale utile a determinare il limite di crescita.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF 2021 elaborato sulla base del MTR e con la scelta dei parametri indicati nei successivi paragrafi porta a un aumento superiore al limite previsto di crescita illustrato nel paragrafo 4.2 rispetto al PEF 2020.

rpi_a	MTR	1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - X_a	da -0,1 a -0,5	- 0,1%
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	Max 2%	-
Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - PG_a	Max 3%	0,24%
Coefficiente per l'emergenza COVID-19 - $CI9_{2021}$	(Facoltativo)	-
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		1,84%
PEF 2020 - $\sum T_{a-1}$		25.967.987
Limite di crescita del PEF 2021		477.811
Costi PEF 2021 ammissibili nel rispetto del limite di crescita		26.445.798
Costi PEF 2021 - $\sum T_a$		26.796.847
Eccesso		351.049

Pertanto, calcolando l'importo massimo ammissibile per l'ambito tariffario dell'ex-Padova 1, vi è **un eccesso non ammissibile a tariffa per un valore di € 351.049**.

La mancata copertura di tale importo non mette in crisi l'equilibrio economico e finanziario del gestore Etra spa, che nel PEF 2021 vede comunque riconosciute delle voci a proprio favore di *sharing* sui proventi e sul Conai e di remunerazione del capitale investito decisamente superiori a tale cifra.

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

La componente a conguaglio per l'anno 2021 è data dalla differenza tra i costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento (2017) come ridefiniti nelle sue componenti fisse e variabili dal MTR e i corrispondenti costi del 2019. Sulla base della metodologia di calcolo prevista all'art. 15 del MTR, risulta che:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV} è pari a € -3.755.362,87
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF} è pari a € 3.879.311,42

I dati del gestore evidenziano quindi un conguaglio complessivo riferito al 2019 a favore dello stesso gestore.

Si evidenzia che i costi totali relativi all'anno 2019 sono inferiori al *benchmark* di riferimento. Infatti, il costo unitario effettivo CU_{effa-2} risulta pari a 0,23886 Euro al kg, mentre il costo standard risulta pari a 0,30152 Euro al kg.

Conseguentemente, per l'individuazione del coefficiente di gradualità da applicare si sono valutati i parametri all'art. 16 del MTR e riportati nella sottostante tabella. In particolare, si è valutato:

- γ_1 : essendo la percentuale di raccolta differenziata già superiore agli obiettivi posti dalle normative nazionali e regionali, si è ritenuto di scegliere il valore che massimizza il coefficiente di gradualità;
- γ_2 : nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, viste le buone performance nell'avvio a riciclo dei rifiuti raccolti e l'impegno per favorire il miglioramento della qualità dei conferimenti da parte dell'utenza, si è ritenuto di scegliere il valore che massimizza il coefficiente di gradualità;
- γ_3 : il grado di soddisfazione degli utenti è stato verificato con indagini specifiche nel territorio complessivo servito dal gestore, con risultati positivi, pertanto si è ritenuto di scegliere il valore che massimizza il coefficiente di gradualità.

	Parametri	Range di variazione		Valutazione	Valore scelto
		min	max		
γ_1	Valutazione raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata	-0,25	-0,06	molto positiva	-0,06
γ_2	Valutazione della performance riutilizzo/riciclo	-0,2	-0,03	positiva	-0,03
γ_3	Grado di soddisfazione degli utenti	-0,05	-0,01	positiva	-0,01
γ	Totale				-0,10
(1+ γ_a)	Coefficiente di gradualità				0,90

Per il parametro r , che rappresenta il numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio (fino a un massimo di 4 anni), si è scelto il valore pari a 1.

Con l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione scelti, le componenti a conguaglio applicate al PEF 2021 diventano:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili $(1+ \gamma_a)RC_{TV}/r = € -3.379.826,58$
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi $(1+ \gamma_a)RC_{TF}/r = € 3.491.380,28$.

Complessivamente, il conguaglio a favore del gestore Etra spa è pari a € 111.553,70.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* previsti all'art. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro b , fattore di *sharing* dei proventi, che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6;
- il parametro $b(1+\omega)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove ω può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4.

Il parametro b scelto è pari a **0,6**.

Il fattore ω scelto è 0,4 e quindi il parametro $b(1+\omega)$ assume il valore di **0,84**.

Pur valutando positivamente l'impegno del gestore a massimizzare i proventi Conai e da vendita dei materiali oggetto di raccolta differenziata, la scelta di valorizzare questi parametri sui valori che massimizzano la decurtazione dei costi per gli utenti e minimizzano la quota di profitto del gestore è legata al fatto che tradizionalmente c'era una totale decurtazione dei proventi CONAI dai costi sopportati dai Comuni. Per cui si ritiene che la quota minima di condivisione di tali ricavi indicata dal MTR sia un sufficiente incentivo per l'azienda.

4.7 Quota dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021

Nei PEF 2020 approvati dal Consorzio di Bacino "Padova 1" erano state previste delle rateizzazioni su 4 anni dei conguagli relativi al 2018, che è necessario inserire per la relativa quota annua nel PEF 2021.

Le quote delle componenti a conguaglio da recuperare nel PEF 2021 (e nei prossimi due anni) sono:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili $(1+\gamma_{2020})RC_{TV, 2020}/r_{2020} = € 143.746,49$
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi $(1+\gamma_{2020})RC_{TF, 2020}/r_{2020} = € -186.324,93$.

Complessivamente, la rata annuale del conguaglio è a favore degli utenti ed è pari a € -42.578,43.

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

Non sono stati quantificati ulteriori parametri.

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario ex Padova 1		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	2.066.629		2.066.629
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G			-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	7.326.552		7.326.552
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	9.141.336	62.500	9.203.836
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	391.844		391.844
Fattore di Sharing b	E	0,6		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	235.107		235.107
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	3.644.084		3.644.084
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{CONAI}	E	3.061.030		3.061.030
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	- 3.755.363		- 3.755.363
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,9		
Numero di rate r	E	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	- 3.379.827		- 3.379.827
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G			-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	11.818.554	62.500	11.921.054
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	1.044.206		1.044.206
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	1.405.908	75.310	1.481.218
Costi generali di gestione CGG	G	5.595.549		5.595.549
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			-
Altri costi CO _{AL}	G	378.760		378.760
Costi comuni CC	C	7.380.217	75.310	7.455.527
Ammortamenti Amm	G	1.629.422	16.065	1.645.487
Accantonamenti Acc	G	522.344	-	522.344
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G	522.344		522.344
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	631.103		631.103
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G	66.810		66.810
Costi d'uso del capitale CK	C	2.849.679	16.065	2.865.744
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	61.514		61.514
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	3.879.311		3.879.311
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	1	-	-
Numero di rate r	C	1	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	3.491.380		3.491.380
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G			-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	14.826.997	91.375	14.918.372
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/ nif	E			-
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	26.645.551	153.875	26.839.426
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	136.871		136.871
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/ nif, 238/2020/R/ nif e 493/2020/R/ nif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter. 1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E			-
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E			
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	143.746		143.746
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV 2020} /r' 2020 (16 r' 2020 > 1)	E	143.746		143.746
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' 2020 (da PEF 2020)	E	4		
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ nif, 238/2020/R/ nif e 493/2020/R/ nif)	C	12.002.300	62.500	12.064.800
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E			-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E			
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	- 186.325		- 186.325
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF 2020} /r' 2020 (16 r' 2020 > 1)	E	- 186.325		- 186.325
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' 2020 (da PEF 2020)	C	4	-	-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/ nif, 238/2020/R/ nif e 493/2020/R/ nif)	C	14.540.672	91.375	14.732.047
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/ nif, 238/2020/R/ nif e 493/2020/R/ nif)	C	26.542.972	153.875	26.796.847
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			74%
q _{ad} kg	G	102.099.722	102.099.722	102.099.722
costo unitario effettivo - CUEFF €/cent/kg	G	26,10		26,10
fabbisogno standard €/cent/kg	E			30,152
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,06		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,03		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,01		
Totale y	C	-0,1	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,9	1	1
Verifica del limite di crescita				
rpi _a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a	E			
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a	E			0,24%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	C			1,8%
(1+p)	C			1,018
ΣT _a	C			26.796.847
ΣTV _{a+1}	E			15.223.996
ΣTF _{a+1}	E			10.743.991
ΣT _{a+1}	C			25.967.987
ΣT _a /ΣT _{a+1}	C			1,0319
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			26.445.798
delta (ΣT _a -ΣT _{max})	C			351,049
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _a	E			12.064.800
Riclassifica TF _a	E			14.380.998
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G			-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLIABLE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	- 85.157	-	- 85.157
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	€	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ n.r (relativa a RCN)	€	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	€	-	-	-

